Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0132(COD)

29.4.2021

EMENDAMENTI
38 - 281

Progetto di relazione
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v03-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

Proposta modificata di regolamento
COM (2020)0614 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Emendamento 38
Malin Björk

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 39
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 40
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. ***Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e soccorso e per coadiuvarli nelle sfide specifiche che devono affrontare, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta, vista l'impossibilità di applicare alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni gli stessi strumenti utilizzati nel caso degli attraversamenti irregolari via terra o via aerea.***	(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 41
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni	(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni

di ricerca e soccorso ***e per coadiuvarli nelle sfide specifiche che devono affrontare***, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta***, vista l'impossibilità di applicare alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni gli stessi strumenti utilizzati nel caso degli attraversamenti irregolari via terra o via aerea***.

di ricerca e soccorso, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta. ***Per tenere nella dovuta considerazione la condizione di particolare vulnerabilità delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e per applicare efficacemente l'obbligo degli Stati membri di eseguire opportune valutazioni delle vulnerabilità che comprendano le specifiche circostanze dello sbarco e tengano conto della salute fisica e mentale delle persone sbarcate, è opportuno istituire garanzie aggiuntive prima di procedere a qualsiasi raccolta, trattamento e trasmissione di dati biometrici;***

Or. en

Emendamento 42
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(4 bis)Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e soccorso e per coadiuvarli nelle sfide specifiche che devono affrontare, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta, vista l'impossibilità di applicare alle persone	"(4 bis)Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e soccorso e per coadiuvarli nelle sfide specifiche che devono affrontare, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta, vista l'impossibilità di applicare alle persone

sbarcate a seguito di tali operazioni gli stessi strumenti utilizzati nel caso degli attraversamenti ***irregolari*** via terra o via aerea.	sbarcate a seguito di tali operazioni gli stessi strumenti utilizzati nel caso degli attraversamenti ***illegali*** via terra o via aerea.

Or. nl

Emendamento 43
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4 ter) Inoltre, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] è necessario apporre un indicatore di validità se, a seguito di controlli di sicurezza durante gli accertamenti, risulta che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 44
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4 ter) Inoltre, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] è necessario apporre un indicatore di validità se, a seguito di controlli di sicurezza durante gli accertamenti, risulta che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4 ter) Inoltre, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] è necessario apporre un indicatore di validità se, a seguito di controlli di sicurezza durante gli accertamenti, risulta che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter bis) La presente proposta va intesa come un passo verso una necessaria banca dati del DNA, al fine di stabilire in modo inequivocabile l'identità dei migranti.

Or. nl

Emendamento 47
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter ter) Persino un corretto funzionamento dell'Eurodac nelle circostanze attuali è insufficiente a controllare i flussi migratori, che sono prevalentemente illegali. Vari articoli di stampa indicano che è pratica comune per molti richiedenti asilo modificare deliberatamente le proprie impronte digitali, bruciando o raschiando le dita. In questo modo, le impronte digitali nei file di dati diventano inutili. *[1 bis]*
	1 bis ***https://www.theguardian.com/world/2011/oct/07/dublin-regulation-european-asylum-seekers. https://www.trouw.nl/nieuws/meer-kans-op-asiel-vijl-je-vinger-wat-af~b812f87c***

Or. nl

Emendamento 48
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter quater) In aggiunta a tale mutilazione deliberata, le impronte digitali diventano anche meno precise a causa del processo di invecchiamento della pelle. L'elasticità della pelle diminuisce, i bordi si induriscono e il polpastrello diventa più sottile. La qualità dell'impronta, pertanto, si deteriora. *[1 bis]*
	1 bis ***https://www.scientificamerican.com/article/lose-your-fingerprints/***

Or. nl

Emendamento 49
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 1 – considerando 4 ter quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter quinquies) I cittadini di paesi terzi e gli apolidi nonché i loro rappresentanti e organizzazioni di interesse sono obbligati ad agire conformemente agli obiettivi di tale requisito. In caso di prove di frode, i truffatori perdono i diritti sostanziali e procedurali attuali e futuri riguardo all'asilo, alla migrazione, alla residenza, al ricongiungimento familiare e all'acquisizione della cittadinanza, fatta salva la possibile applicazione del diritto penale da parte dello Stato membro interessato.

Or. nl

Emendamento 50
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(5 bis) È altresì necessario ***introdurre disposizioni*** che ***garantiscano*** il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818[26] del Parlamento europeo e del Consiglio.	(5 bis) È altresì necessario ***garantire*** che il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818[26] del Parlamento europeo e del Consiglio ***avvenga ai sensi delle disposizioni dell'attuale regolamento, in conformità del regolamento 2016/679 sulla protezione generale dei dati e, in particolare, dei principi di necessità,***

proporzionalità e limitazione delle finalità*. *Inoltre, è necessario introdurre disposizioni chiare ai sensi delle quali le autorità nazionali designate degli Stati membri e gli organismi dell'Unione che hanno accesso all'Eurodac possano vedere solo i dati strettamente pertinenti ai fini dell'esecuzione del loro specifico compito.

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Or. en

Emendamento 51
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(5 bis)***È altresì necessario introdurre***	"(5 bis)***A seguito dell'adozione*** del quadro

disposizioni che garantiscano il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818[26] del Parlamento europeo e del Consiglio.	per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818[26] del Parlamento europeo e del Consiglio***, potrebbero rendersi necessarie disposizioni che garantiscano il funzionamento di tale sistema**. ***A tale riguardo, è molto importante garantire l'applicazione dei principi di proporzionalità e necessità e che le autorità degli Stati membri e gli organismi dell'Unione continuino a poter vedere solo i dati pertinenti ai fini dell'esecuzione dei loro compiti specifici, anche se i dati sono accessibili tramite diverse banche dati.***
[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).	[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).	[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
	Or. en

Emendamento 52
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(5 bis)È altresì necessario introdurre disposizioni che garantiscano il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818[26] del Parlamento europeo e del Consiglio.	"(5 bis)È altresì necessario introdurre disposizioni che garantiscano il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818[26] del Parlamento europeo e del Consiglio***, garantendo al contempo che i diritti di accesso per le autorità pertinenti continuino a essere disciplinati dagli strumenti giuridici sottostanti***.
[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).	[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).	[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Or. en

Emendamento 53
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 ter) È inoltre necessario introdurre le disposizioni che inquadrino l'accesso all'Eurodac da parte delle unità nazionali del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e delle autorità competenti per i visti, in conformità del regolamenti (UE) 2018/1240[27] e (CE) n. 767/2008[28] del Parlamento europeo e del Consiglio.	***soppresso***

[27] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag.1).

[28] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Or. en

Emendamento 54
Roberta Metsola, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter bis) Ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], è altresì necessario che il

corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e le squadre di sostegno all'asilo possano accedere all'Eurodac per cercare dati attraverso la propria interfaccia tecnica, che dovrebbe essere sviluppata e gestita da eu-LISA in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. L'esperienza operativa acquisita in passato con l'impiego di personale dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dimostra le difficoltà che i membri delle squadre hanno incontrato, da un punto di vista giuridico, tecnico e pratico, nell'utilizzo di sistemi o interfacce informatici nazionali per accedere all'Eurodac. Al fine di massimizzare il suo sostegno operativo e la sua capacità, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbero poter fare affidamento sulle proprie capacità che includono anche sistemi informatici adeguatamente funzionanti.

Or. en

Emendamento 55
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) Analogamente***, ai fini della gestione della migrazione irregolare***, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche ***intersistemiche*** utilizzando dati provenienti dall'Eurodac***, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite***. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche ***intersistemiche***, dovrebbero essere attribuite alla	(5 quater) Analogamente, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze ***delegate***.

Commissione competenze ***di esecuzione***.
Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

Or. en

Emendamento 56
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) Analogamente***, ai fini della gestione della migrazione irregolare***, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze ***di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione***.";	(5 quater) Analogamente, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze ***delegate***.";

Or. en

Emendamento 57
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) ***Analogamente,*** ai fini della gestione della migrazione ***irregolare***, ***è necessario consentire a*** eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";	(5 quater) Ai fini della gestione della migrazione ***e della fornitura di statistiche utili ai responsabili delle politiche per incoraggiare l'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti***, eu-LISA ***deve essere in grado*** di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

Or. en

Emendamento 58
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) Analogamente, ai fini della gestione della migrazione irregolare, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti,	(5 quater) Analogamente, ai fini della gestione della migrazione irregolare, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti,

dall'ETIAS ***e*** dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";	dall'ETIAS***,*** dal sistema di ingressi/uscite***, dall'ECRIS-TCN e dal sistema d'informazione Schengen***. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

Or. en

Emendamento 59
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) Analogamente, ai fini della gestione della migrazione ***irregolare***, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";	(5 quater) Analogamente, ai fini della gestione della migrazione ***illegale***, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

Or. nl

Emendamento 60
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 4 – considerando 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 11:	***soppresso***
"(11 bis) A tal fine, è altresì necessario indicare chiaramente nell'Eurodac che una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].";	

Or. en

Emendamento 61
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 4 – considerando 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
il seguente considerando è inserito dopo il considerando 11:	
"(11 bis) A tal fine, è altresì necessario indicare chiaramente nell'Eurodac che una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura	***soppresso***

di asilo].";

Or. en

Emendamento 62
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 4 – considerando 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(11 bis) A tal fine, è altresì necessario indicare chiaramente nell'Eurodac che una domanda di protezione internazionale è stata respinta ***in quanto il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX*** [regolamento sulla procedura di asilo].";	(11 bis) A tal fine, è altresì necessario indicare chiaramente nell'Eurodac che una domanda di protezione internazionale è stata respinta [regolamento sulla procedura di asilo].";

Or. en

Emendamento 63
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 4 bis (nuovo) – considerando 13 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 13 bis:
	"(13 bis ter) Le autorità degli Stati membri e gli organismi dell'Unione dovrebbero continuare a poter vedere solo i dati pertinenti ai fini dell'esecuzione dei loro compiti specifici, anche se le serie di dati sono collegate in sequenza.";

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte, unite alle nuove categorie di dati personali trattate nell'Eurodac e alla lista notevolmente ampliata di autorità con accesso ai dati nel contesto dell'interoperabilità dei sistemi IT su larga scala, avranno ripercussioni sostanziali sugli interessati. Per attenuare i rischi supplementari e garantire la proporzionalità della misura, è necessario disporre di garanzie adeguate ed efficaci.

Emendamento 64
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 5 – considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 65
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 5 – considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza	(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza

tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";	tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona. ***Le autorità degli Stati membri e gli organismi dell'Unione dovrebbero poter vedere solo i dati personali strettamente pertinenti ai fini dell'esecuzione dei loro compiti, anche se i dati sono collegati in sequenza. Il periodo di conservazione di ciascuna serie di dati rimane invariato.***";

Or. en

Emendamento 66
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 5 – considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione ***irregolare*** e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";	"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione ***illegale*** e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";

Or. nl

Emendamento 67
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 5 bis (nuovo) – considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 19:

	"(19 bis) Il presente regolamento è applicato nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Ciò comprende l'attuazione delle pertinenti disposizioni e tutele riguardo ai diritti dei minori quando il regolamento è applicato a una persona che dichiara di essere un minore o, a seconda dei casi, a una persona che si abbia motivo di ritenere un minore e riguardo alla quale non siano disponibili prove attestanti l'età; in caso di incertezze riguardo all'età del minore, le autorità dovrebbero concedere all'individuo il beneficio del dubbio cosicché, se sussiste la possibilità che un minore abbia meno di sei anni di età, dovrebbe essere trattato come tale.";

Or. en

Motivazione

Tale inclusione assicurerà che ai minori sia applicato il massimo livello di tutela garantito dal presente regolamento, senza aggiungervi una procedura supplementare di valutazione dell'età. Le valutazioni dell'età rientrerebbero nell'ambito di applicazione di altri regolamenti pertinenti, compreso il regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 68
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 6 – considerando 24 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 24:	***soppresso***
"(24 bis) Ai fini del presente regolamento, si ricorda che una persona dovrebbe essere considerata soggiornante illegalmente nel territorio dello Stato membro di ricollocazione se non presenta domanda di protezione internazionale dopo la ricollocazione oppure non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre	

condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro di ricollocazione.";

Or. en

Emendamento 69
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 6 – considerando 24 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(24 bis) Ai fini del presente regolamento, si ricorda che una persona dovrebbe essere considerata soggiornante illegalmente nel territorio dello Stato membro di ricollocazione se non presenta domanda di protezione internazionale dopo la ricollocazione oppure non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro di ricollocazione.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70
Malin Björk

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 6 – considerando 24 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"(24 bis) Ai fini del presente regolamento, si ricorda che una persona dovrebbe essere considerata soggiornante illegalmente nel territorio dello Stato membro di ricollocazione se non presenta domanda di protezione internazionale dopo la ricollocazione oppure non	***soppresso***

soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro di ricollocazione.";

Or. en

Emendamento 71
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 6 bis (nuovo) – considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 27:
	"(27 bis) In caso di dati riferiti a un minore, la trasmissione, la conservazione o il confronto dei dati devono perseguire un obiettivo di tutela dei minori e possono essere effettuati solo nel rispetto dell'obbligo di considerare il primo luogo l'interesse superiore del minore.";

Or. en

Motivazione

The proposed recast Eurodac Regulation suggests processing of children's biometric data as young as six years of age to achieve the purposes set out in its Article 1, namely: applying the Dublin system, combating irregular immigration and fighting serious crime. To comply with Article 7 (respect for private and family life), Article 8 (protection of personal data) and Article 24 (the rights of the child) of the Charter, this measure can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. More specifically, it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation

Emendamento 72
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 6 ter (nuovo) – considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 30 bis:
	"(30 ter) Nessun minore dovrebbe essere trattenuto per alcun motivo, neppure per la determinazione o la verifica della sua identità o per il rilevamento dei dati biometrici, indipendentemente dall'età o dal fatto che sia accompagnato o meno dalla famiglia. È sempre opportuno prevedere alternative comunitarie non cautelari al trattenimento quando si tratta di minori e delle loro famiglie.";

Or. en

Motivazione

According to Article 37 of the UN Convention on the Rights of the Child, children may be deprived of liberty "only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time". Regardless of the ground for detention, when interpreting Article 5 of the ECHR, the ECtHR held that the detention of children (whether accompanied by their parents or not) is arbitrary in facilities which are inadequate to cater for their specific needs.29 In light of human rights law development against immigration detention of children it is difficult to justify deprivation of liberty of a child to coerce him or her to give fingerprints or to take his/her facial image.

Emendamento 73
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Preambolo – punto 6 quater (nuovo) – considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 57:
	"(57 bis) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le risorse finanziarie e umane disponibili raggiungano il livello indicato nella scheda finanziaria

legislativa della Commissione in merito al presente regolamento, consentendo a eu-LISA di avviare il processo di attuazione una volta entrato in vigore il presente regolamento.";

Or. en

Motivazione

The Commission proposal reads that eu-LISA is supposed to receive certain amount of budget for implementation of EURODAC Recast already in 2021, which is however not possible since the recast legislative proposal has not yet entered into force, moreover, the negotiations on the proposal are still on a preliminary stage. This on its side triggers a risk that has been already highlighted by the European Court of Auditors (and, by the LIBE Committee in its Opinion on the eu-LISA 2019 Discharge) that the late adoption and entry into force of certain legislative acts created a significant difference between the actual timeline for their implementation compared with the timeline set by the Commission in the respective legislative financial statements. In this sense, the LIBE Opinion recommends the Commission to involve and consult the Agency at the earliest stage of preparation of relevant legislative proposals in order to improve the assumptions underpinning the financial planning and thereby improve alignment of budgetary planning with the timing of the related legal acts. Therefore, including the above suggested recital will avoid the situation that the Agency would have formally budget that cannot use since its availability is not in sync with the timing of the adoption of the legal proposal.

Emendamento 74
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) concorrere all'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;	b) concorrere all'***identificazione dei movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi reinsediati nell'***applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 75
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) facilitare il controllo dell'immigrazione irregolare verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 76
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) facilitare il controllo dell'immigrazione irregolare verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) facilitare ***il controllo*** dell'immigrazione irregolare verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;	c) facilitare ***la vigilanza*** dell'immigrazione irregolare verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;

Or. en

Emendamento 78
Tom Vandendriessche

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) facilitare il controllo dell'immigrazione ***irregolare*** verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;	c) facilitare il controllo dell'immigrazione ***illegale*** verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;

Or. nl

Emendamento 79
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) tutelare i minori vittime della tratta di esseri umani e identificare e proteggere i minori scomparsi;

Or. en

Motivazione

The proposed recast Eurodac Regulation suggests processing of children's biometric data as young as six years of age to achieve the purposes set out in its Article 1, namely: applying the Dublin system, combating irregular immigration and fighting serious crime. To comply with Article 7 (respect for private and family life), Article 8 (protection of personal data) and Article 24 (the rights of the child) of the Charter, these measures can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. More specifically, it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation.

Emendamento 80
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 81
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) concorrere alla corretta identificazione delle persone registrate	***soppresso***

nell'Eurodac alle condizioni e per gli obiettivi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/818, conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito da tale regolamento;

Or. en

Emendamento 82
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sostenere gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 83
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sostenere gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 84
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sostenere ***gli obiettivi del*** Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;	f) sostenere ***la condivisione di informazioni con il*** Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;

Or. en

Emendamento 85
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) sostenere gli obiettivi del sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 86
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) sostenere gli obiettivi del sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 87
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) sostenere ***gli obiettivi del*** sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.	g) sostenere ***la condivisione di informazioni con il*** sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.

Or. en

Emendamento 88
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) raccogliere statistiche sui richiedenti protezione internazionale, sulle persone che arrivano in modo irregolare nell'Unione, sulle persone sbarcate nell'Unione in seguito a operazioni di ricerca e soccorso, sulle persone che arrivano a fini di reinsediamento o di ammissione umanitaria e sulle persone a cui sia stata concessa o negata la protezione intenzionale, al fine di sostenere la definizione di politiche di asilo e migrazione dell'UE basate su dati concreti.

Or. en

Emendamento 89
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale,*** i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento].";	2. I dati biometrici e gli altri dati personali ***raccolti per l'Eurodac*** possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento].";

Or. en

Emendamento 90
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La raccolta e il trattamento di dati personali nell'ambito dell'Eurodac da parte delle autorità competenti non danno luogo a discriminazioni nei confronti delle persone di cui agli articoli 10, 13, 14 e 14 bis fondate sul sesso e genere, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
	Il presente regolamento rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

incluso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, all'asilo e al non respingimento.

È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità, alle donne incinte, alle persone vulnerabili e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 91
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La raccolta e il trattamento di dati personali nell'ambito dell'Eurodac da parte delle autorità competenti non danno luogo a discriminazioni nei confronti delle persone di cui agli articoli 10, 13, 14 e 14 bis fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età, sull'orientamento sessuale o sull'espressione di genere.* ***Il presente regolamento rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali, all'asilo e al non respingimento e il divieto

	di tortura o di un trattamento inumano o degradante.
	È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.

Or. en

Emendamento 92
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento è attuato nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. A tale riguardo, il trattamento dei dati personali non dà luogo a discriminazioni fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 93
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera a – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente punto iv):	***soppresso***
"	

iv) in relazione alle persone di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e all'archivio comune di dati di identità e riceve i risultati del confronto;";

Or. en

Emendamento 94
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera a (nuova) – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera a bis):
	"a bis) "cittadino di un paese terzo o apolide reinsediato": un cittadino di un paese terzo o un apolide il quale, in seguito a una procedura di reinsediamento in conformità del diritto nazionale o del [regolamento XXX/XXX], giunge nel territorio dello Stato membro di reinsediamento.";

Or. en

Emendamento 95
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere p), q) ***e*** r):	b) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere p), q)***,*** r) ***e r bis)***:

Or. en

Emendamento 96
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
"p) "CIR": l'archivio comune di dati di identità quale definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/818;	"p) "CIR": l'archivio comune di dati di identità quale definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/818 ***che sostituisce il sistema centrale di Eurodac nella misura in cui conserva i dati personali di cui all'articolo 18 di tale regolamento***;

Or. en

Emendamento 97
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) "dati di identità": i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h)***, nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), e nell'articolo 14 bis, lettere da c) a f), e h)***;	q) "dati di identità": i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da c) a f), e h), ***e*** nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h);

Or. en

Motivazione

La soppressione degli articoli 14 e 14 bis implica modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 98
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) "dati di identità": i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h)***, nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h)***, e nell'articolo 14 bis, lettere da c) a f), e h);	q) "dati di identità": i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), e nell'articolo 14 bis, lettere da c) a f), e h);

Or. en

Emendamento 99
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) "serie di dati": l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 12***,*** 13, ***14 o 14 bis***, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici***,*** dati alfanumerici ***e, se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio***.";	r) "serie di dati": l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 12 ***o*** 13, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici ***e da*** dati alfanumerici.";

Or. en

Emendamento 100
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) "serie di dati": l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 12, 13***,*** ***14*** o 14 bis, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati	r) "serie di dati": l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 12, 13 o 14 bis, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati

biometrici**,** dati alfanumerici ***e, se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio***.";	biometrici ***e da*** dati alfanumerici.";

Or. en

Emendamento 101
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	r bis) "minore": ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni quale definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione dalla risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990.

Or. en

Emendamento 102
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'archivio comune di dati di identità ("CIR") di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818;	c) l'archivio comune di dati di identità ("CIR") di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 ***che sostituisce il sistema centrale nella misura in cui conserva i dati personali di cui all'articolo 18 di tale regolamento***;

Or. en

Emendamento 103
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), ***e i), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h),*** e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.	2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), ***e*** nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.

Or. en

Emendamento 104
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.	2. Il CIR contiene i dati ***personali*** menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.

Or. en

Emendamento 105
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i)***, nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i)***, e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.	2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac ***elencati agli articoli 12, 13 e 14 bis*** sono conservati nel sistema centrale.

Or. en

Emendamento 106
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale. ***Europol dispone di un unico punto di accesso Europol.***	4. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.

Or. en

Emendamento 107
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, e 14 bis, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.	5. I dati ***biometrici*** riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, e 14 bis, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e ***in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del***

regolamento (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

Or. en

Emendamento 108
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, ***14, paragrafo 1, e 14 bis, paragrafo 1,*** sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.	5. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ***e*** 13, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

Or. en

Emendamento 109
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega	6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega

automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. ***Se necessario***, il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. ***Il collegamento delle serie di dati non prolunga in alcuna circostanza la conservazione dei dati di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento al di là del periodo prescritto per ogni specifica serie di dati***, ***che non può superare i cinque anni dalla data in cui i dati biometrici sono stati rilevati per la prima volta. L'esistenza di un collegamento è immediatamente eliminata dal CIR e dal sistema centrale una volta che i dati relativi all'interessato sono soppressi dall'Eurodac.*** Il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26***. Se non esiste certezza sui risultati ottenuti, il margine discrezionale dovrebbe andare sempre a vantaggio del richiedente***. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento. ***Il collegamento non modifica l'accesso ai dati Eurodac da parte delle autorità nazionali competenti e delle agenzie e organismi dell'UE quale previsto dal presente regolamento, che è limitato alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti conformemente a tali scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.***

Or. en

Emendamento 110
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata	6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata

un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. ***Se necessario,*** il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.	un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. Il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento. ***Il collegamento delle serie di dati non prolunga in alcuna circostanza la conservazione dei dati di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento al di là del periodo prescritto per ogni specifica serie di dati, che non può superare i cinque anni dalla data in cui i dati biometrici sono stati rilevati per la prima volta. L'esistenza del collegamento dovrebbe essere eliminata automaticamente una volta eliminata la registrazione e non dovrebbe essere visibile alle autorità nazionali competenti o agli organismi dell'UE. Quando le autorità designate dagli Stati membri e gli organismi dell'UE interrogano il CIR o il sistema centrale dell'Eurodac, hanno solo il diritto di accedere ai dati strettamente necessari ai fini dell'esecuzione dei loro compiti specifici, anche se questi sono collegati ad altre registrazioni nella sequenza.***

Or. en

Emendamento 111
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. ***Se necessario***, il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.	6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. ***Tuttavia, l'accesso all'Eurodac da parte delle autorità designate degli Stati membri e delle agenzie autorizzate dell'Unione europea deve essere rigorosamente regolamentato, al fine di tutelare efficacemente il diritto dell'interessato alla vita privata e alla protezione dei dati. Per questo motivo, tale accesso è, in particolare, limitato nel tempo e ristretto ai dati di esclusiva pertinenza per la specifica esecuzione dei loro compiti. Inoltre, in caso di dubbi***, il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26***. Se una serie di dati registrata nell'Eurodac è eliminata, il collegamento esistente a quella serie è anch'esso eliminato automaticamente***. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

Or. en

Emendamento 112
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Yana Toom

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nel caso di minori, solo le autorità nazionali di contrasto responsabili della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione della tratta di minori nonché Europol dovrebbero poter accedere all'Eurodac al fine di proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani. L'interrogativo se un accesso generalizzato all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), per i minori di 14 anni di età sia proporzionato è valutato sulla base di prove supplementari della pertinenza di tali dati ai fini della lotta contro il terrorismo e altri gravi reati.

Or. en

Motivazione

The proposed recast Eurodac Regulation suggests processing of children's biometric data as young as six years of age to achieve the purposes set out in its Article 1, namely: applying the Dublin system, combating irregular immigration and fighting serious crime. To comply with Article 7 (respect for private and family life), Article 8 (protection of personal data) and Article 24 (the rights of the child) of the Charter, this measure can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. More specifically, it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation

Emendamento 113
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.";	7. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale ***o al CIR*** fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.";

Or. en

Emendamento 114
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Yana Toom

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 bis (nuovo) – articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
	"1. Prima dell'inizio dell'utilizzo operativo del sistema Eurodac modificato, il quadro di sicurezza per l'ambiente operativo e tecnico dell'Eurodac deve essere adeguatamente aggiornato, in linea con l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725[1 bis]. L'agenzia eu-LISA è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.";
	[1 bis] Articolo 33, regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.";

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione esteso dell'Eurodac e la conservazione dei dati biometrici, insieme agli altri dati identificativi e alle copie a colori dei documenti di identità, aumentano notevolmente i rischi in caso di violazione dei dati o di altri incidenti di sicurezza.

Emendamento 115
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Articolo 8 bis	***soppresso***
Interoperabilità con l'ETIAS	
1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il sistema centrale di Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240.	
2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.	
Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis del presente regolamento, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento e utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.	
Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.	

Or. en

Emendamento 116
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il ***sistema centrale di*** Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo ***11*** del regolamento (UE) 2018/1240.	1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il ***componente*** Eurodac ***del CIR*** è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo ***20*** del regolamento (UE) 2018/1240.

Or. en

Emendamento 117
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 11 – articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo ***11*** del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.	2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo ***20*** del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 118
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20,	Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20,

paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13***, 14*** e 14 bis del presente regolamento, ***corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate*** in ***conformità a una decisione*** di ***rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento e*** utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.	paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13 e 14 bis del presente regolamento, in ***modalità*** di ***sola lettura,*** utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 119
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8 ter	***soppresso***
Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS	
1. Le unità nazionali ETIAS consultano l'Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 8 bis.	
2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.	
3. A seguito di consultazione e di accesso conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'esito della valutazione è registrato solo nel fascicolo	

di domanda ETIAS.

Or. en

Emendamento 120
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f),*** le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.	2. Le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.

Or. en

Emendamento 121
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac ***e possono*** consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13***, 14*** e 14 bis.	2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), le unità nazionali ETIAS hanno accesso ***temporaneo*** all'Eurodac ***per*** consultarlo in modalità di sola lettura**,** per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13 e 14 bis.

Or. en

Emendamento 122
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8 quater	***soppresso***
Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti	
Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9 bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.	

[30] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 123
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9	Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9

bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.	bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[30 bis], le autorità competenti per i visti hanno accesso ***temporaneo*** all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.
_____	_____
[30] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).	[30 bis] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 124
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8 quinquies	***soppresso***
Interoperabilità con il sistema di informazione visti (VIS)	
A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di interrogare l'Eurodac e confrontare i dati	

pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";

Or. en

Emendamento 125
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 12 – articolo 8 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 ***al fine di*** interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";	A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 ***e, pertanto,*** interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";

Or. en

Emendamento 126
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal	b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal

processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera ***za***);	processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera ***x***);

Or. en

Emendamento 127
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1;	c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, ***nella misura in cui tali persone non sono comprese nelle serie di dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1,*** all'articolo 14, paragrafo 1, ***nella misura in cui tali persone non sono comprese nelle serie di dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1,*** e all'articolo 14 bis, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 128
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1***,*** all'articolo 13, paragrafo 1***, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1***;	c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ***e*** all'articolo 13, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 129
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1***, all'articolo 14, paragrafo 1***, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1;	c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 130
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 131
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 132
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 133
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 134
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 135
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 136
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 139
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 141
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 142
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1:	***soppresso***
i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro,	
ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,	
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	

Or. en

Emendamento 143
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero dei riscontri positivi	***soppresso***

riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1:

i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro,

ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,

iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,

iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

Or. en

Emendamento 144
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 145
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 146
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 147
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il numero di riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1:	***soppresso***
i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale,	
ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,	
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	

Or. en

Emendamento 148
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 149
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 150
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 151
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 152
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il numero delle serie di dati con contrassegno ***e*** senza contrassegno, in conformità dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4;	i) il numero delle serie di dati con contrassegno***, bloccate,*** senza contrassegno ***e sbloccate***, in conformità dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4;

Or. en

Emendamento 153
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) il numero di richieste presentate ***per le persone di cui*** all'articolo 31;	m) il numero di richieste presentate ***conformemente*** all'articolo 31;

Or. en

Emendamento 154
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell'articolo 26, paragrafo ***6***.	n) il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell'articolo 26, paragrafo ***4***.

Or. en

Emendamento 155
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso.	2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso. ***Tutti i dati relativi alle persone sono anonimizzati e la produzione di dati statistici è subordinata a disposizioni sulla possibile rettifica dei dati non corretti.***

Or. en

Emendamento 156
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per ***sesso***.	2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per ***genere***.

Or. en

Emendamento 157
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, ***lettera*** c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.	3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, ***lettere*** c) ***e h)***, eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.

Or. en

Emendamento 160
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono	3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono

l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS ***e*** del sistema di ingressi/uscite.	l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS***,*** del sistema di ingressi/uscite ***e dell'ECRIS-TCN***.

Or. en

Emendamento 161
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti ***di esecuzione***, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. ***Tali atti*** di ***esecuzione*** sono ***adottati secondo la procedura di esame*** di ***cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2***.	Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, ***del Parlamento europeo,*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti ***delegati***, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili.
	Non si dovrebbero utilizzare statistiche intersistemiche in relazione agli individui né per consentire la loro identificazione e tali statistiche non possono essere utilizzate per negare l'accesso al territorio dell'UE. Le statistiche e i dati, prodotti ai fini di ***cui ai paragrafi 3 e 4, non*** sono ***utilizzati nel quadro*** di ***eventuali algoritmi figuranti nei sistemi IT su larga scala nell'ambito della giustizia e degli affari interni dell'UE***.

Or. en

Emendamento 162
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti ***di esecuzione***, il contenuto delle statistiche ***intersistemiche*** mensili. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.***	Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, ***del Parlamento europeo,*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti ***delegati***, il contenuto delle statistiche mensili.

Or. en

Emendamento 163
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.	Tali statistiche sono messe a disposizione ***del Parlamento europeo,*** della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 164
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, ***le mette a disposizione*** di uno Stato membro e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].	4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1***. La Commissione le mette a disposizione del Parlamento europeo*** e, su richiesta, di uno Stato membro e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Emendamento 165
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].	4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro***, del Parlamento europeo*** e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Emendamento 166
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su richiesta della Commissione, eu-	4. Su richiesta della Commissione, eu-

LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].	LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro***, del Parlamento europeo*** e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Emendamento 167
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.	5. eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono***, in nessuna circostanza,*** l'identificazione delle persone fisiche***, per un massimo di cinque anni***, a fini di ricerca e analisi, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818. ***Dopo cinque anni i dati sono cancellati.***

Or. en

Emendamento 168
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è	6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è

concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. ***L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.";***	concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 169
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. ***L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.***";	6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 170
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39	6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39

del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. ***L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.";***	del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 171
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Per garantire la precisione dei dati raccolti e la qualità delle statistiche elaborate, la produzione di dati statistici dovrebbe essere accompagnata da norme rigorose che richiedano la rettifica dei dati non corretti da parte degli Stati membri entro termini specifici.

Or. en

Emendamento 172
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***sei*** anni, ***durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli***	1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***diciotto*** anni, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo

accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. ***In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica di tutti i richiedenti, indipendentemente dall'età, nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, e non impiegano la coercizione per costringere al rilevamento dei dati biometrici.***

Quando sono rilevati i dati biometrici dei minori, ciò deve avvenire nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore, conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e con modalità rispettose e consone ai minori e tenendo conto delle specificità di genere, da parte di funzionari formati specificamente. Il minore è informato in modo consono alla sua età, sia oralmente che per iscritto, mediante opuscoli e infografici e dimostrazioni concepite in modo specifico in un linguaggio che il minore sia in grado di comprendere. Il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile o un tutore legale durante l'intero processo di rilevamento dei dati biometrici. In qualsiasi momento gli Stati membri rispettano la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento dei dati biometrici. Il ricorso alla coercizione per costringere i minori al rilevamento dei dati biometrici e il trattenimento dei minori sono vietati. Il presente paragrafo e il successivo devono essere considerati orizzontali per tutti i casi di rilevamento dei dati biometrici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento implica modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 173
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***sei*** anni***, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e*** non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.	1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***diciotto*** anni non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. ***Non è impiegata la forza o la coercizione per garantire il rilevamento dei dati biometrici del richiedente.***

Or. en

Emendamento 174
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***sei*** anni, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.	1. Ciascuno Stato membro procede***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***quattordici*** anni, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 175
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del	***soppresso***

presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 176
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni ***ciascuno Stato membro utilizza*** i dati biometrici ***rilevati durante gli accertamenti e li trasmette***, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore ***dalla registrazione della domanda*** di ***cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.	***I dati biometrici dei minori*** di età non inferiore a sei anni ***sono raccolti, trattati e conservati al solo fine di proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani e i minori scomparsi, in particolare in caso di minori non accompagnati. Gli Stati membri trasmettono*** i dati biometrici, insieme ***ai motivi che giustificano tale raccolta e*** ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore ***dal rilevamento dei dati biometrici.***
	Il "beneficio del dubbio" a favore del minore viene sempre concesso quando l'età di ***una persona non è chiara o è contestata e non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età***.

Or. en

Emendamento 177
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***sei*** anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***quattordici*** anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 178
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora lo Stato membro non sia in grado di concludere se un minore abbia quattordici anni o più, gli Stati membri partono dal presupposto che il richiedente abbia meno di quattordici anni.

Or. en

Emendamento 179
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro ***dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o*** da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Emendamento 180
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri ***formati specificamente*** delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Emendamento 181
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.";	4. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.";

Or. en

Emendamento 182
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il rilevamento dei dati biometrici dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato, con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per il rilevamento dei dati biometrici dei minori e nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
	I minori sono accompagnati da un familiare adulto, se presente, al momento del rilevamento dei dati biometrici. I minori non accompagnati sono accompagnati da un tutore o un rappresentante o, se non è stato designato un rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale, al

	momento del rilevamento dei dati biometrici. Questa persona non è il responsabile ufficiale per il rilevamento dei dati biometrici, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici.

Or. en

Emendamento 183
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 15 – articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro diventa competente perché vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], aggiorna i dati registrati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 184
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 15 – articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro diventa competente perché vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente rappresenti un pericolo	***soppresso***

per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], aggiorna i dati registrati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 185
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 15 – articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro diventa competente perché vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], aggiorna i dati registrati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 186
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 15 – articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se trova applicazione il paragrafo 1 o 3 del presente regolamento o l'articolo 19, paragrafo 6, il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della trasmissione di tali dati, da parte di un altro Stato membro d'origine, che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1***, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1***. Detti Stati membri d'origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle serie di dati corrispondenti.	4. Se trova applicazione il paragrafo 1 o 3 del presente regolamento o l'articolo 19, paragrafo 6, il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della trasmissione di tali dati, da parte di un altro Stato membro d'origine, che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***o*** all'articolo 13, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 187
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel sistema centrale e***, se del caso,*** nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti dati:	Nel sistema centrale e nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti dati***, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2***:

Or. en

Emendamento 188
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel sistema centrale ***e***, se del caso, nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti	Nel sistema centrale ***o***, se del caso, nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti

dati:	dati:

Or. en

Emendamento 189
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 190
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 191
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide	***soppresso***

accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

Or. en

Emendamento 192
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	n bis) in caso di dati biometrici di minori, i motivi che giustificano la loro raccolta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 194
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR;	o) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR;

Or. en

Emendamento 195
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o in base a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 196
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o in base a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/	***soppresso***

XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

Or. en

Emendamento 197
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o in base a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 198
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera x

Testo della Commissione	*Emendamento*
x) se del caso, il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera x

Testo della Commissione	*Emendamento*
x) se del caso, il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 200
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera z

Testo della Commissione	*Emendamento*
z) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 201
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera z

Testo della Commissione	*Emendamento*
z) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 202
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i*** dati ***di cui alle lettere da a) a f) e h).";***	2. ***Tutte le persone registrate nell'Eurodac sono informate della conservazione dei loro*** dati ***e degli indicatori che le riguardano ai sensi del diritto di informazione e al fine di esercitare il diritto di rettifica o cancellazione***.

Or. en

Emendamento 203
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 16 bis (nuovo) – articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) è aggiunto l'articolo 12 ter:
	"Articolo 12 ter
	Registrazione dei dati dei cittadini di paesi terzi reinsediati
	Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:
	a) dati relativi alle impronte digitali rilevati all'arrivo nel territorio dell'UE;
	b) immagine del volto rilevata all'arrivo nel territorio dell'UE;
	c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte;
	d) cittadinanza(e);

e) luogo e data di nascita;

f) Stato membro di reinsediamento, luogo e data della registrazione;

g) sesso;

h) laddove disponibili, tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e periodo di validità;

i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

j) data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell'immagine del volto;

k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

l) identificativo utente dell'operatore.";

Or. en

Emendamento 204
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***sei*** anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano ***fisicamente*** nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***diciotto*** anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. ***In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica di tutti i richiedenti, indipendentemente***

dall'età, nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, e non impiegano la coercizione per costringere al rilevamento dei dati biometrici.

Quando sono rilevati i dati biometrici dei minori, ciò deve avvenire nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore, conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e con modalità rispettose e consone ai minori e tenendo conto delle specificità di genere, da parte di funzionari formati specificamente. Il minore è informato in modo consono alla sua età, sia oralmente che per iscritto, mediante opuscoli e infografici e dimostrazioni concepite in modo specifico in un linguaggio che il minore sia in grado di comprendere. Il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile o un tutore legale durante l'intero processo di rilevamento dei dati biometrici. In qualsiasi momento gli Stati membri rispettano la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento dei dati biometrici. Il ricorso alla coercizione per costringere i minori al rilevamento dei dati biometrici e il trattenimento dei minori sono vietati.

Or. en

Emendamento 205
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***sei*** anni, che	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***diciotto*** anni,

siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. ***Non è impiegata la forza o la coercizione per garantire il rilevamento dei dati biometrici del richiedente.***

I dati biometrici dei minori di età non inferiore a sei anni sono raccolti, trattati e conservati, conformemente ai requisiti dell'articolo 10, paragrafo 5, al solo fine di proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani e i minori scomparsi, in particolare in caso di minori non accompagnati.

Il "beneficio del dubbio" a favore del minore viene sempre concesso quando l'età di una persona non è chiara o è contestata e quando non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età.

Or. en

Emendamento 206
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***sei*** anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***quattordici*** anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione

propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.	all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. ***Qualora lo Stato membro non sia in grado di concludere se un minore abbia quattordici anni o più, gli Stati membri partono dal presupposto che il richiedente abbia meno di quattordici anni.***

Or. en

Emendamento 207
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:	2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e al CIR, ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:

Or. en

Emendamento 208
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale ***e***, se del caso, al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:	2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale ***o***, se del caso, al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:

Or. en

Emendamento 209
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 210
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – comma 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 211
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 212
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 213
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis) in caso di dati biometrici di minori, i motivi che giustificano la loro raccolta

	in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 214
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR;	m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR;

Or. en

Emendamento 215
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 216
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 217
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione**,**	q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione**.**

Or. en

Emendamento 218
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 219
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al	***soppresso***

regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

Or. en

Emendamento 220
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 221
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro ***dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o*** da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Emendamento 222
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 17 – articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.	8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.

Or. en

Emendamento 223
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 224
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 225
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***sei*** anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***quattordici*** anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio. ***Qualora lo Stato membro non sia in grado di concludere se un minore abbia quattordici anni o più, gli Stati membri partono dal presupposto che il richiedente abbia meno di quattordici anni.***

Or. en

Emendamento 226
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 227
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 228
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) se del caso, il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 229
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 18 – articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.	6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.

Or. en

Emendamento 230
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – capo IV bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	soppresso
(19) il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14:	*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*
"CAPO IV bis	
Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso	
"Articolo 14 bis	
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici	
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:	
a) dati relativi alle impronte digitali;	
b) immagine del volto;	
c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte;	
d) cittadinanza(e);	

e) la data di nascita;

f) il luogo di nascita;

g) Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco;

h) sesso;

i) laddove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

k) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

l) data di rilevamento dei dati biometrici;

m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

n) identificativo utente dell'operatore;

o) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

p) Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,

r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo

non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone sbarcate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona sbarcata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1 ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al

regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

Or. en

Motivazione

L'inserimento di questo capo creerebbe una nuova categoria priva di una motivazione sostanziale. Le persone che sono sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso dovrebbero essere trattate come persone che attraversano la frontiera in modo irregolare e soggette agli stessi criteri applicati a chi attraversa irregolarmente una frontiera terrestre. Un'eventuale distinzione creerebbe circostanze favorevoli ad abusi del sistema.

Emendamento 231
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – capo IV bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	soppresso
(19) il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14:	*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*
"CAPO IV bis	
Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e	

soccorso

"Articolo 14 bis

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

a) dati relativi alle impronte digitali;

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza(e);

e) la data di nascita;

f) il luogo di nascita;

g) Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco;

h) sesso;

i) laddove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della

sua autenticità;

k) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

l) data di rilevamento dei dati biometrici;

m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

n) identificativo utente dell'operatore;

o) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

p) Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,

r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone sbarcate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona sbarcata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato

membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1 ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

Emendamento 232
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a ***sei*** anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a ***diciotto*** anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. ***Non è impiegata la forza o la coercizione per garantire il rilevamento dei dati biometrici del richiedente. Gli Stati membri tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili nel significato di cui all'articolo 21 della direttiva 2013/33/UE durante il rilevamento dei dati biometrici, effettuato da personale adeguatamente formato a notare i segni che una persona possa essere traumatizzata e/o vittima di tortura, tratta di esseri umani, violenza sessuale o di genere o altri reati gravi.*** ***I dati biometrici dei minori di età non inferiore a sei anni sono raccolti, trattati e conservati, conformemente ai requisiti dell'articolo 10, paragrafo 5, al solo fine di proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani e i minori scomparsi, in particolare in caso di minori non accompagnati.*** ***Il "beneficio del dubbio" a favore del minore viene sempre concesso quando l'età di una persona non è chiara o è contestata e quando non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età.***

Or. en

Emendamento 233
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a ***sei*** anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a ***quattordici*** anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. ***Qualora lo Stato membro non sia in grado di concludere se un minore abbia quattordici anni o più, gli Stati membri partono dal presupposto che il richiedente abbia meno di quattordici anni.***

Or. en

Emendamento 234
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:	2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e al CIR***, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 235
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 236
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sesso***;	h) ***genere***;

Or. en

Emendamento 237
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 238
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis) in caso di dati biometrici di minori, i motivi che giustificano la loro raccolta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 239
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e***, se del caso,*** al CIR;	m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR;

Or. en

Emendamento 240
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 241
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 242
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o	7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono***, per ragioni motivate,*** anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di

da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Emendamento 244
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 19 – articolo 14 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.	8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.

Or. en

Emendamento 245
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 20 – articolo 14 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è ***tenuto a ricollocare l'interessato*** a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12***,*** 13***, 14 o***	1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è ***determinato*** a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12 ***o*** 13 del

14 bis del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.	presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 246
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 20 – articolo 14 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è tenuto a ricollocare l'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12, 13***, 14*** o 14 bis del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.	1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è tenuto a ricollocare l'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12, 13 o 14 bis del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 247
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 20 – articolo 14 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], detto Stato membro invia le serie di dati registrate in	2. Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], detto Stato membro invia le serie di dati registrate in

conformità dell'articolo 12 ***o 14*** del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo. Le serie di dati sono conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16.";	conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo. Le serie di dati sono conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16.";

Or. en

Emendamento 248
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 20 – articolo 14 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], detto Stato membro invia le serie di dati registrate in conformità dell'articolo 12 ***o 14*** del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo. Le serie di dati sono conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16.";	2. Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], detto Stato membro invia le serie di dati registrate in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo. Le serie di dati sono conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16.";

Or. en

Emendamento 249
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 21 – lettera a – articolo 17 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:	***soppresso***
"	
3 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 14 bis, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale e, se del caso, nel CIR per cinque anni a decorrere dalla data alla quale i dati biometrici sono stati rilevati.";	

Or. en

Emendamento 250
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 21 – lettera a – articolo 17 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 14 bis, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale e, se del caso, nel CIR per cinque anni a decorrere dalla data alla quale i dati biometrici sono stati rilevati.";	"3 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 14 bis, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale e, se del caso, nel CIR per cinque anni a decorrere dalla data alla quale i dati biometrici sono stati rilevati ***per la prima volta***.";

Or. en

Emendamento 251
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 21 – lettera a bis (nuova) – articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
	"1 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 12 bis, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide reinsediato è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.";

Or. en

Emendamento 252
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 21 – lettera b – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"4. Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati automaticamente dal sistema centrale e***, *se del caso,*** dal CIR.";	"4. Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati dal sistema centrale e dal CIR.";

Or. en

Emendamento 253
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettera*** a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR,	1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***, lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso,

conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, ***paragrafo*** 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1***, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1***. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.	nel CIR, conformemente all'articolo 12 ***o 12 bis*** contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, ***paragrafi*** 1 ***e 1 bis***, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***all'articolo 12, lettera b) o*** all'articolo 13, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 254
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e***, se del caso,*** nel CIR, conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato	1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e nel CIR, conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato

membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1***, all'articolo 14, paragrafo 1***, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 255
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d)***, fino alla cancellazione automatica di tali dati dal*** sistema centrale ***e, se del caso, dal CIR in conformità dell'***articolo ***17***, paragrafo ***4***.	2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ***non*** sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d)***. Il*** sistema centrale ***blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d); i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'***articolo ***1***, paragrafo ***1, lettera a), fino al momento della loro cancellazione***. ***I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di riscontro positivo, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.***

Or. en

Emendamento 256
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e***, se del caso,*** nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.	2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 257
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è ***ritirato*** a norma degli articoli 14 o ***20 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche***].	3. Lo Stato membro d'origine rimuove ***o sblocca*** il contrassegno precedentemente ***bloccato o*** apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è ***revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo*** a norma degli ***[***articoli 14 o ***19 della direttiva 2011/95/UE***].

Or. en

Emendamento 258
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di cui all'articolo 1,	4. Ai fini di cui all'articolo 1,

paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e c)***, lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, ***o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2,*** contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***all'articolo*** 13, paragrafo 1***, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1***. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

paragrafo 1, ***lettera*** a), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***o*** 13, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 259
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e c)***, lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo	4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettera*** a), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di

di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide ***in condizione di soggiorno irregolare*** i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, ***e dell'articolo 14, paragrafo 2,*** o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2***, 3*** e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, ***all'articolo 14, paragrafo 1,*** o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 260
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati	*(Non concerne la versione italiana)*

precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 261
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d)***, fino alla loro cancellazione automatica dal*** sistema centrale ***e dal CIR in conformità***	5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo ***non*** sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d)***. Il*** sistema centrale ***blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di***

dell'articolo ***17***, paragrafo ***4***.	***confronto presentate ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d); i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'***articolo ***1***, paragrafo ***1, lettera a), fino al momento della loro cancellazione***. ***I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di riscontro positivo, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.***

Or. en

Emendamento 262
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi ***il cui soggiorno è irregolare*** conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.	5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 263
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 22 – articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del	*(Non concerne la versione italiana)*

presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 264
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 23 – articolo 21 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:	***soppresso***
"	
1 bis. Le autorità designate che hanno consultato l'archivio comune di dati di identità conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 possono accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo se dalla risposta ricevuta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 risulta che i dati sono conservati nell'Eurodac.";	

Or. en

Emendamento 265
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 24 – articolo 22 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) all'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:	***soppresso***
"	
1 bis. Quando Europol ha consultato il CIR conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, può accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo se dalla risposta ricevuta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 risulta che i dati sono conservati nell'Eurodac.";	

Or. en

Emendamento 266
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 25 – articolo 28 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3 bis. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";	"3 bis. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali ***competenti*** di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";

Or. en

Emendamento 267
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 26 bis (nuovo) – articolo 30 – paragrafo 1 – lettere c bis e c ter (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) all'articolo 30, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere c bis) e c ter):
	"c bis) la possibilità di far registrare le proprie serie di dati nell'Eurodac tutte collegate in sequenza, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6;
	c ter) la conservazione nel sistema di un indicatore di sicurezza che segnali che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna ai sensi degli articoli 12, lettera v), 13, paragrafo 2, lettera r), 14, paragrafo 2, lettera s), e 14 bis, paragrafo 2, lettera r), inclusa l'autorità competente che ha eseguito il controllo di sicurezza e quella, se diversa, che ha effettuato la valutazione, il ragionamento per l'introduzione dell'indicatore di sicurezza e l'indicazione del sistema informatico che ha generato una corrispondenza, al fine di garantire il suo diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione e limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo;";

Or. en

Emendamento 268
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Yana Toom

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 26 bis (nuovo) – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) l'articolo 34, paragrafo 1, è così modificato:
	"1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'Eurodac; è opportuno applicare un modello unico di vigilanza coordinata, come previsto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 che si riferisce alle operazioni congiunte delle autorità di controllo[1 bis].";
	[1 bis] Articolo 62, regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Or. en

Motivazione

La supervisione indipendente delle attività di trattamento dei dati nell'Eurodac, a livello sia centrale che nazionale, costituisce una delle garanzie principali della tutela efficace dei diritti fondamentali degli interessati, in linea con l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. L'allineamento della vigilanza coordinata dell'Eurodac al modello applicato dagli altri sistemi IT su vasta scala riveste particolare importanza alla luce dell'interoperabilità dei vari sistemi nel settore GAI.

Emendamento 269
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 bis – punto 1 – articolo 11 – paragrafo 6 bis – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cognome, cognome alla nascita, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, ***sesso***, attuale cittadinanza;	a) cognome, cognome alla nascita, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, ***genere***, attuale cittadinanza;

Or. en

Emendamento 270
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 bis – punto 1 – articolo 11 – paragrafo 6 bis – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cognome, cognome alla nascita, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, ***sesso***, attuale cittadinanza;	a) cognome, cognome alla nascita, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, ***genere***, attuale cittadinanza;

Or. en

Emendamento 271
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 bis – punto 2 – articolo 25 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
"e) articoli 12, 13***, 14*** e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].";	"e) articoli 12, 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].";

Or. en

Emendamento 272
Yana Toom, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 2 – articolo 10 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi ***l'articolo*** 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816 e l'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:;	***"***Fatti salvi ***gli articoli 38 e*** 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816 e l'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP***, in linea con il formato universale dei messaggi (UMF)***[1 bis]. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:***"***;

	[1 bis] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

Or. en

Motivazione

L'UMF è considerato lo standard da utilizzare nella nuova architettura di interoperabilità, pertanto il nuovo sistema EURODAC dovrebbe essere conforme a tale formato.

Emendamento 273
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 6 – articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i dati di cui all'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), all'articolo 13, paragrafo 2,	a) i dati di cui all'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), all'articolo 13, paragrafo 2,

lettere da a) a f), h) e i), all'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h) e i), e all'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h) e i) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	lettere da a) a f), h) e i), e all'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h) e i) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];

Or. en

Emendamento 274
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 10 – articolo 27 – paragrafo 1 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
"aa) una serie di dati è trasmessa all'Eurodac in conformità degli articoli 10, 13***, 14*** e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];";	"aa) una serie di dati è trasmessa all'Eurodac in conformità degli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];";

Or. en

Emendamento 275
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 10 – articolo 27 – paragrafo 3 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
"aa) cognome o cognomi; nome o nomi; cognome alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e ***sesso***, come indicati agli articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];";	"aa) cognome o cognomi; nome o nomi; cognome alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e ***genere***, come indicati agli articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];";

Or. en

Emendamento 276
Isabel Santos

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 10 – articolo 27 – paragrafo 3 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
"aa) cognome o cognomi; nome o nomi; cognome alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e ***sesso***, come indicati agli articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];"	"aa) cognome o cognomi; nome o nomi; cognome alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e ***genere***, come indicati agli articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];"

Or. en

Emendamento 277
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 13 – articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le persone i cui dati sono registrati nell'Eurodac sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando una nuova serie di dati è trasmessa all'Eurodac conformemente agli articoli 10, 12, 13***, 14*** e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].";	"Le persone i cui dati sono registrati nell'Eurodac sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando una nuova serie di dati è trasmessa all'Eurodac conformemente agli articoli 10, 12, 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].";

Or. en

Emendamento 278
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 14 – articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, ***gli articoli*** 37 ***e 38*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.";	Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, ***l'articolo*** 37 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.";

Or. en

Emendamento 279
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 28 – articolo 40 ter – punto 14 – articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794***, gli articoli*** 37 ***e 38*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati	Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794 ***e l'articolo*** 37 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati

personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.";	personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.";

Or. en

Emendamento 280
Malin Björk

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 29 – articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Articolo 41 bis	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.".	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.	

Or. en

Emendamento 281
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Dispositivo – punto 29 – articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Articolo 41 bis	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.".	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.	

Or. en